

Professioni, la riforma spiegata dal Consiglio Nazionale Architetti

Architetti: nuove norme imperfette ma rispondenti alle richieste del mercato, minaccia di ricorso dal Consiglio nazionale forense

di Paola Mammarella

14/09/2012 - Dopo l'approvazione del **regolamento**, che definisce le nuove regole per gli ordini professionali, il Consiglio nazionale degli architetti cerca di entrare nel meccanismo con un **vademecum** in cui spiega agli iscritti i passi fondamentali della riforma.



La riforma spiegata dal Cnapp

Anche se imperfetta, fa sapere il Consiglio nazionale degli architetti, la riforma delle professioni arriva dopo vent'anni di proposte e raggiunge un buon equilibrio tra rispetto dell'interesse generale, autonomia professionale e realtà del mercato. Motivi che spingono il Cnapp a volerla rendere subito operativa, in modo da limitare le incertezze dei professionisti nello svolgimento della propria attività.

È stato redatto con questo scopo il **vademecum** che spiega agli iscritti i passaggi salienti delle nuove regole.

Come spiegato dal Cnapp, essendo entrata in vigore il 15 agosto, la riforma è applicabile da subito. L'attività di architetto non è considerata una attività economica alla stregua delle altre perché, pur essendo considerata dal Trattato europeo come un'attività d'impresa, mantiene una sua specificità ed è considerata un mestiere in cui va salvaguardato l'interesse pubblico.

Per l'albo professionale non cambia molto perché la gestione rimane competenza del Consiglio dell'Ordine, mentre è stata aggiunto l'obbligo di annotare provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti. Con la riforma, le regole dei procedimenti disciplinari cambiano a partire dal 15 dicembre 2012. Presso gli ordini territoriali è prevista l'istituzione dei consigli di disciplina, i cui componenti sono nominati dal Presidente del Tribunale del circondario.

È ammessa la pubblicità informativa con ogni mezzo, che può vertere su attività professionale, specializzazioni, titoli posseduti, struttura dello studio professionale e compensi richiesti. L'unico limite è che la pubblicità sia funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, ma anche che non violi il segreto professionale e che non sia denigratoria.

L'obbligo di assicurazione vige dal 15 agosto 2013, per consentire al Consiglio Nazionale di poter negoziare convenzioni collettive.

Gli architetti non dovranno obbligatoriamente aver svolto il tirocinio per poter accedere all'esame di stato. Allo stesso tempo, non è ancora in vigore l'obbligo di formazione e

aggiornamento, che dovrà essere regolato entro il 15 agosto 2013.

Non è ancora possibile formare società tra professionisti. Per farlo bisogna attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un apposito decreto ministeriale per l'iscrizione a una sezione speciale dell'albo e la sottoposizione alle norme deontologiche.

Il Consiglio nazionale forense minaccia ricorso

Ma non tutte le categorie di professionisti sono concordi sulle nuove misure. Se, da una parte, il Consiglio nazionale degli architetti sta cercando di entrare al più presto nel vivo della nuova normativa, dall'altra il Consiglio nazionale forense prepara un ricorso al Tar.

Secondo il Cnf, il Governo avrebbe attaccato la democrazia parlamentare sottoponendo l'ok alla riforma ad una serie di condizioni.

I regolamenti, si legge nel documento informativo diffuso dal Cnf, non risolverebbero il problema della concentrazione nell'organo disciplinare della funzione istruttorie e decisoria. L'illegittimità o nullità potrebbe inoltre basarsi sulla mancanza di un principio generale e sull'eccedenza della regolamentazione rispetto all'eventuale principio generale.

Il Cnf sottolinea poi che in nessuna parte della **Legge 148/2011**, che ha gettato le basi della riforma, si parlerebbe dell'Albo unico nazionale, ma anche che per ridefinire un assetto normativo ci vorrebbe un decreto legislativo, cioè una fonte primaria, mentre il Dpr contenente il regolamento rappresenta una fonte secondaria.

Le obiezioni degli architetti

Una decisione, quella del ricorso, non condivisa dagli architetti, che temono ulteriori ritardi e ripercussioni negative nello svolgimento delle attività.

Dopo aver analizzato il parere dell'avvocatura, il Cnapp ha chiesto al Consiglio Nazionale Forense di recedere dalla decisione di ricorrere al TAR. Esprimendo rispetto per le richieste di modifica riguardanti l'attività specifica degli avvocati, il Consiglio Nazionale degli architetti si è però appellato al fatto che questa necessità non provochi danno agli altri milioni di professionisti che ritengono, invece, l'iter riformatore concluso in modo sostanzialmente positivo e utile.

A detta del Cnapp, verrebbe così avallata la tesi che i professionisti italiani sono una casta che difende i propri interessi a danno dell'intera comunità, e che finora ha utilizzato i ricorsi in modo strumentale per bloccare ogni iniziativa riformatrice, contribuendo all'immobilismo dell'Italia. (riproduzione riservata)

Notizie correlate



11/09/2012
Ingegneri, si apre domani a Rimini il 57° Congresso Nazionale



31/08/2012
Compensi professionali, attesi i criteri per le gare di progettazione



28/08/2012
Professionisti, in vigore il decreto di riforma



03/08/2012
Riforma delle professioni, via libera del Consiglio dei Ministri



03/08/2012
Polizze assicurative, le istruzioni per l'uso degli Ingegneri



06/07/2012
Professioni, tirocinio di 18 mesi anche per chi lo ha già iniziato



21/06/2012
Professionisti, ecco la bozza del Regolamento

Norme correlate

Decreto Pres. Repubblica 07/08/2012 n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge ...

Legge dello Stato 14/09/2011 n. 148

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 136, recante ulteriori ...